

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 1 - descrizione

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione dell'appalto al concorrente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nella stessa categoria di servizi.

Art. 2 - applicazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
- l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

2. ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

3. il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
- 4) da 100.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;
- 5) da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;

a partire da euro 150.000,00 stante l'obbligo di qualificazione degli operatori economici tramite attestazione rilasciata dalle società SOA, le fasce di valore economico sono corrispondenti alle classifiche individuate

dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al d.lgs 36/2023 alle quali si rimanda. Il presente comma si intende automaticamente integrato, in virtù dell'esplicito rimando alla norma di legge, da ogni disposizioni sopravvenuta di modifica delle classifiche ivi indicate.

4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

6. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici;

Art. 3 - deroghe

1. L'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative nonché dal riscontro di corretta esecuzione di precedente contratto.

2. E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento dell'art. 49 comma 6 del DLgs 36/2023).

Art. 4 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2024.